

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4723

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incompatibilità dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

Presentata il 18 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente non prevede alcuna incompatibilità tra le cariche di parlamentare nazionale e parlamentare europeo.

Le statistiche rilevano che i deputati italiani sono quelli maggiormente assenti, soprattutto ai lavori delle Commissioni parlamentari, dove il deputato europeo assente viene sostituito da altro parlamentare di altra nazione che vota al suo posto. Da ciò deriva un danno non indifferente per l'Italia. In assenza di un parlamentare italiano, quest'ultimo sarà sostituito nelle votazioni dai greci, spagnoli, inglesi, francesi eccetera, che non voteranno, sicuramente, nell'interesse dell'Italia.

È divenuto fenomeno « tristemente » famoso l'assenteismo dei deputati europei. Uno dei principali motivi è che molti parlamentari europei sono anche parlamentari nazionali. È impensabile se non addirittura impossibile che un deputato possa essere contemporaneamente a Roma ed a Bruxelles o Strasburgo e quindi che possa svolgere adeguatamente entrambi gli incarichi.

L'una carica preclude il regolare adempimento dell'altra e, così operando, si finisce con il delegittimare, agli occhi degli elettori italiani, l'immagine stessa dell'Europa e delle sue istituzioni.

Le competenze notevolmente accresciute del Parlamento europeo, nel processo legislativo comunitario, esigono che i deputati siano presenti ed attivi a Bruxelles ed a Strasburgo per tutta la durata del loro mandato, per salvaguardare interessi vitali per il nostro Paese.

Con la presente proposta di legge si chiede pertanto di stabilire l'incompatibilità tra le due cariche onde evitare di favorire l'assenteismo dei deputati al Parlamento europeo.

Si può garantire ai cittadini una libertà di scelta fra partiti, programmi e liste ed insieme una presenza italiana al Parlamento europeo che sia fatta di stabilità e competenza, affinché l'Italia possa partecipare con tutte le proprie capacità alla costruzione dell'avvenire dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* parlamentare nazionale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis.* — 1. I membri del Governo della Repubblica, non parlamentari, sono incompatibili con la carica di rappresentante italiano al Parlamento europeo ».

